



Comune di Bologna
Segretario Generale

PG.N. 244462/2015

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA P.G. 218252/2015 DEL 9 LUGLIO 2015.

IL SINDACO

RICHIAMATA integralmente la propria ordinanza contingibile e urgente P.G.N.218252/2015 sottoscritta in data 9 luglio 2015, con cui è stato disposto, a decorrere dal 13 luglio al 15 ottobre 2015, per i motivi e le ragioni esposti in premessa, che nel presente atto debbono ritenersi integralmente richiamati, la chiusura dalle ore 21.00 e sino alle 07.00 del giorno successivo, degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e dei laboratori artigianali del settore alimentare ubicati in una serie di vie e piazze della c.d. "Zona Universitaria" di Bologna, disponendo, altresì;

1) per tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, per le medie strutture di vendita e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

2) che, per la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, nell'equo contemperamento con gli altri interessi generali perseguiti, i titolari degli esercizi commerciali e artigianali alimentari ricompresi nelle vie e strade sopra identificate possono usufruire di deroghe orarie, nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

a) dichiarazione di impegno a non detenere nei locali dell'esercizio e di non vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza.

b) obbligo di chiusura entro il limite massimo consentito dalla vigente disciplina normativa generale degli orari per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e laboratori artigianali alimentari ubicati nelle vie sopraelencate come da ordinanze sindacali P.G. n.228958/2012 e n.168895/2015 del 5 giugno 2015 e relativi patti di collaborazione sottoscritti con l'Amministrazione Comunale;

c) comunicazione al Comune di Bologna degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio di cui intende avvalersi, nel rispetto dei limiti temporali indicati al precedente punto 2;

RILEVATA, dopo il primo periodo di vigenza dell'ordinanza P.G.N.218252/2015 in data 9 luglio 2015, l'opportunità di provvedere a integrare l'elenco delle vie della c.d. "zona Universitaria" interessate dal provvedimento inserendovi espressamente le seguenti ulteriori aree pubbliche che ne costituiscono un corpo unico:

- vicolo Bolognetti
- via Oberdan

e le seguenti intersezioni a destra di via San Vitale:

- via Torleone

- via Broccaindosso
- via Begatto

DATO ATTO, pertanto, che le vie e strade del Centro Storico destinatarie delle disposizioni contenute nell'ordinanza contingibile e urgente P.G.N.218252/2015 sottoscritta in data 9 luglio 2015, per effetto del presente provvedimento, sono le seguenti:

- via Capo di Lucca,
- via del Borgo di San Pietro,
- via Mascarella,
- via Centotrecento,
- via A. Bertoloni,
- via G. B. De Rolandis,
- piazza di Porta San Donato,
- via Irnerio
- piazza V. Puntoni,
- via delle Belle Arti,
- via del Guasto,
- via Castagnoli,
- via delle Moline,
- via Mentana,
- via de' Facchini,
- via Marsala,
- via Canonica,
- largo O. Respighi,
- via Valdonica,
- via del Carro,
- via dell'Inferno,
- via de' Giudei,
- vicolo Mandria,
- via Tubertini,
- via San Giobbe,
- via San Simone,
- piazza San Martino,
- piazzetta M. Biagi,
- piazza Rossini,
- via Zamboni,
- mura Anteo Zamboni,
- via San Giacomo,
- via F. Selmi,
- via Belmeloro,
- via Vinazzetti,
- via G.C. Croce,
- via San Leonardo,
- via Sant'Apollonia,
- via dell'Unione,
- via F. Acri,
- largo A. Trombetti,
- via Vinazzetti,
- via dei Bibiena,
- piazza G. Verdi,
- vicolo Bolognetti
- via Oberdan
- via San Vitale,
- via Torleone

- via Broccaindosso
- via Begatto
- piazza Aldrovandi,
- vicolo Broglio,
- vicolo Leprosetti,
- vicolo Fantuzzi,
- via Venturini,
- via Zappoli,
- Via Menotti,
- via Maroncelli,
- via Alessandrini,
- piazza VIII agosto,
- via Righi,
- via G. Petroni;

RITENUTO, inoltre, opportuno, al fine di un equo contemperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico consistente nell'esigenza di assicurare la sicurezza urbana e scongiurare il proliferarsi di fenomeni di degrado urbano che debbono essere imputati alla abnorme diffusione della facile possibilità di approvvigionarsi di bevande alcoliche in esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e nei laboratori artigianali alimentari diversi dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di concedere ai titolari degli esercizi commerciali e artigianali alimentari ricompresi nelle vie e strade sopra identificate a condizione che non detengano nei locali dell'esercizio e non effettuino attività di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e che non abbiano procedimenti sanzionatori comunali in corso e siano in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie riferite all'esercizio dell'attività, la possibilità di usufruire degli orari di apertura previsti dalla normativa generale e dalle specifiche disposizioni comunali vigenti;

RITENUTO, altresì, opportuno, al fine di garantire la piena efficacia del contrasto dei fenomeni sopra descritti presenti nell'intera area comprendente le vie sopra elencate, sospendere - limitatamente al periodo di vigenza della presente ordinanza - l'efficacia delle disposizioni delle Ordinanze P.G. n. 228958/2012 e n. 168895/2015 in relazione agli orari di apertura e di chiusura con esse stabiliti per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto (ore 6.00 - ore 22.00), e per i laboratori artigianali alimentari (ore 6.00 - ore 23.00), fissandone la chiusura dalle ore 21.00 e sino alle 07.00 del giorno successivo, consentendo ai titolari dei medesimi, che non detengano bevande alcoliche di qualsiasi gradazione presso i locali d'esercizio allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore per tutto il complessivo orario d'apertura e per tutto il periodo di durata della presente ordinanza, la facoltà di posticipare l'orario di chiusura adeguandolo, a quello disposto nelle medesime ordinanze;

VISTI:

- il decreto-legge 23 maggio 2008, n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito con modificazioni con legge 24 luglio 2008, n.125;
- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. dell'Interno 5 agosto 2008 ;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati";
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

RITENUTO, per i motivi esposti in premessa, che ricorrano i presupposti di cui all'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, che consentono all'Amministrazione precedente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento;

DATO ATTO che non è necessaria la preventiva comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 al Prefetto di Bologna, trattandosi di provvedimento integrativo della precedente ordinanza adeguatamente oggetto di informazione;

ORDINA

per le motivazioni espresse e richiamate nella propria ordinanza contingibile e urgente P.G.N.218252/2015 sottoscritta in data 9 luglio 2015, nelle ulteriori seguenti vie e strade del Centro Storico:

- vicolo Bolognetti
- via Oberdan

e le seguenti intersezioni a destra di via San Vitale:

- via Torleone
- via Broccaindosso
- via Begatto

A decorrere dal 13 luglio al 15 ottobre 2015, per i motivi e le ragioni esposti in premessa, la chiusura dalle ore 21.00 e sino alle 07.00 del giorno successivo, degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e dei laboratori artigianali del settore alimentare ivi ubicati, che le seguenti vie e strade del Centro Storico destinatarie delle disposizioni contenute nell'ordinanza contingibile e urgente P.G.N.218252/2015 sottoscritta in data 9 luglio 2015, per effetto del presente provvedimento, sono le seguenti:

- via Capo di Lucca,
- via del Borgo di San Pietro,
- via Mascarella,
- via Centotrecento,
- via A. Bertoloni,
- via G. B. De Rolandis,
- piazza di Porta San Donato,
- via Irnerio
- piazza V. Puntoni,
- via delle Belle Arti,
- via del Guasto,
- via Castagnoli,
- via delle Moline,
- via Mentana,
- via de' Facchini,
- via Marsala,
- via Canonica,
- largo O. Respighi,
- via Valdonica,
- via del Carro,
- via dell'Inferno,
- via de' Giudei,
- vicolo Mandria,

- via Tubertini,
- via San Giobbe,
- via San Simone,
- piazza San Martino,
- piazzetta M. Biagi,
- piazza Rossini,
- via Zamboni,
- mura Anteo Zamboni,
- via San Giacomo,
- via F. Selmi,
- via Belmeloro,
- via Vinazzetti,
- via G.C. Croce,
- via San Leonardo,
- via Sant'Apollonia,
- via dell'Unione,
- via F. Acri,
- largo A. Trombetti,
- via Vinazzetti,
- via dei Bibiena,
- piazza G. Verdi,
- vicolo Bolognetti
- via Oberdan
- via San Vitale,
- via Torleone
- via Broccaindosso
- via Begatto
- piazza Aldrovandi,
- vicolo Broglio,
- vicolo Leprosetti,
- vicolo Fantuzzi,
- via Venturini,
- via Zappoli,
- Via Menotti,
- via Maroncelli,
- via Alessandrini,
- piazza VIII agosto,
- via Righi,
- via G. Petroni;

DISPONE

1) per tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, per le medie strutture di vendita e per i laboratori artigianali alimentari il divieto di detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

2) che, per la salvaguardia della libertà di iniziativa economica, nell'equo contemperamento con gli altri interessi generali perseguiti, i titolari degli esercizi commerciali e artigianali alimentari ricompresi nelle vie e strade sopra identificate possono usufruire di deroghe orarie, nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

3) dichiarazione di impegno a non detenere nei locali dell'esercizio e di non vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore in tutto il

complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;

4) che non abbiano procedimenti sanzionatori comunali in corso e siano in regola con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie riferite all'esercizio dell'attività, la possibilità di usufruire degli orari di apertura previsti dalla normativa generale e dalle specifiche disposizioni comunali vigenti;

5) obbligo di chiusura entro il limite massimo consentito dalla vigente disciplina normativa generale degli orari per gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e laboratori artigianali alimentari ubicati nelle vie sopraelencate come da ordinanze sindacali P.G. n.228958/2012 e n.168895/2015 del 5 giugno 2015 e relativi patti di collaborazione sottoscritti con l'Amministrazione Comunale;

6) comunicazione al Comune di Bologna degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio di cui intende avvalersi, nel rispetto dei limiti temporali indicati al precedente punto 2.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500, fatta salva in ogni caso, in caso di reiterazioni delle violazioni, l'adozione di ulteriori e specifici provvedimenti ai sensi dell'art.54 T.U.E.L.

L'accertata inosservanza del divieto di detenere nei locali dell'esercizio e di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza, comporta l'automatico obbligo di chiusura dalle ore 21.00 e sino alle 07.00 per tutto il restante periodo di validità dell'ordinanza, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500.

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia;

Dispone che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico per 15 giorni.

Dispone, inoltre, che la presente ordinanza sia comunicata a tutti i titolari delle attività commerciali ed laboratori artigianali del settore alimentare insediati nelle vie e strade interessate dalla presente ordinanza.

La procedura di comunicazione della presente ordinanza ai singoli esercenti delle aree indicate ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto medesimo.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia comunicata a:

al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere San Vitale
al Presidente del Quartiere Saragozza
al Presidente del Quartiere Santo Stefano
al Presidente del Quartiere Porto

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Bologna, 04/08/2015

p. Il SINDACO
F.to L'Assessore
Matteo Lepore